



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO, CIOFFI, BERTOROTTA, GAETTI, BLUNDO, SCIBONA, GIROTTO, TAVERNA, SIMEONI, CRIMI, BIGNAMI, COTTI, PETROCELLI, MORRA, BOCCHINO, DONNO, BATTISTA, MARTON, MONTEVECCHI, MANGILI, CASTALDI, PAGLINI, VACCIANO, MORONESE, FATTORI, LEZZI, NUGNES, BOTTICI e BULGARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014<sup>(\*)</sup>

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

---

<sup>(\*)</sup> Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - È opinione comune che il meccanismo della prescrizione del reato abbia raggiunto livelli di malfunzionamento ormai patologici, giungendo ad incidere negativamente sulla effettività stessa del sistema processuale penale. I dati testimoniano come le riforme intervenute abbiano mantenuto l'aspetto più preoccupante dell'operatività del meccanismo estintivo: il maturare del termine di prescrizione a processo ormai inoltrato, come dimostra il tendenziale aumento dei provvedimenti dichiaranti l'avvenuta prescrizione nell'ambito del giudizio d'appello. Ciò comporta un irragionevole spreco di risorse, una riduzione della fiducia dei cittadini - e, soprattutto, delle vittime del reato - nel sistema giurisdizionale, l'attenuazione dell'efficacia dissuasiva del precetto penale se non la vanificazione stessa del fine del giudizio. Numerose proposte sono state presentate, dal 2005 ad oggi, per ovviare a questo stato di cose, aggravato notevolmente dalle modifiche introdotte con la cosiddetta legge *ex Cirielli* (legge 5 dicembre 2005, n. 251); diverse commissioni ministeriali hanno lavorato al tema. La presente proposta è volta, anche sulla scorta del dibattito dottrinario consolidato, a conciliare le esigenze di contenimento del principio per il quale i tempi per la prescrizione del reato non possono pregiudicare l'effettività del sistema e del principio di «ragionevole durata del processo», nel ri-

spetto dell'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Con altri disegni di legge si cercherà di incidere sulle inefficienze del sistema, che non possono essere scontate né dall'imputato, né dalle parti offese. Il primo articolo riporta la rilevanza della continuazione alla situazione *ante-Cirielli*. La parte rimanente dell'articolato, invece, è volta ad arricchire le cause di sospensione del corso della prescrizione attualmente previste: da un lato si aggiunge l'ipotesi della rogatoria all'estero, dall'altro si individua nelle sentenze non definitive (individuate già nella sentenza di primo grado) altrettante cause di sospensione della prescrizione. Conseguentemente, la scelta di assegnare alla sentenza di primo grado rilevanza sospensiva comporta la sua eliminazione tra le cause di interruzione della sospensione. Ad esse viene invece aggiunto l'interrogatorio della persona sottoposta a indagini compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, in modo da rendere più esaustivo ed aderente a realtà l'articolato residuante. Analogamente, si riformula l'articolo 161 del codice penale per stabilire l'effetto estensivo degli istituti predetti a tutti i concorrenti delle cause di sospensione e di interruzione. In considerazione della rilevanza del tema si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 158  
del codice penale)*

1. All'articolo 158 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 159  
del codice penale)*

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Sospensione del corso della prescrizione)*. - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, nonché:

1) dal provvedimento con cui l'autorità giudiziaria o pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale sino al giorno in

cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Il corso della prescrizione rimane inoltre sospeso dalla data del deposito della sentenza di primo grado».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 160  
del codice penale)*

1. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) al secondo comma, dopo le parole: «l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice» sono inserite le seguenti: «, l'interrogatorio della persona sottoposta a indagini compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero,»;
- c) al terzo comma, le parole da: «; ma in nessun caso» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 161  
del codice penale)*

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato.